



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **251**

Del **10 ottobre 2023**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE SOCIOSANITARIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA I COMUNI DELLA ZONA DISTRETTO PIANA DI LUCCA E L'ASL IN MERITO AL PERSONALE PROVENIENTE DAI COMUNI E ASSEGNATO FUNZIONALMENTE ALL'AZIENDA SANITARIA.

In data odierna, alle ore 16:30, ai sensi del regolamento di organizzazione delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza o mista, adottato con delibera di GC n. 34 del 01.04.2022, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N. 2

N	Nominativo	Funzione	P/A
1	MENESINI LUCA	SINDACO	A
2	FRANCESCONI MATTEO	VICE SINDACO	P
3	CARMASSI ILARIA	ASSESSORE	P
4	CECCHETTI FRANCESCO	ASSESSORE	P
5	DEL CARLO DAVIDE	ASSESSORE	P
6	DEL CHIARO GIORDANO	ASSESSORE	P
7	FREDIANI SERENA	ASSESSORE	A
8	MICHELI LUCIA	ASSESSORE	P

Partecipa in modalità videoconferenza il VICE SINDACO FRANCESCONI.

Assiste MARCO CIANCAGLINI in qualità di SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: CONVENZIONE SOCIOSANITARIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA I COMUNI DELLA ZONA DISTRETTO PIANA DI LUCCA E L'ASL IN MERITO AL PERSONALE PROVENIENTE DAI COMUNI E ASSEGNATO FUNZIONALMENTE ALL'AZIENDA SANITARIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/02/2023 ad oggetto "*Documento unico di programmazione 2023-2025. Approvazione ai sensi dell'art.170, comma 1, del D.lgs.n.267/2000*";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 22/02/2023 ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2023-2025, approvazione*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 31/03/2023 ad oggetto: "*PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025. Approvazione*";

Ritenuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- in data 7 aprile 2022, con delibera della Conferenza Zonale Integrata della Piana di Lucca n.1, è stata approvata la convenzione socio-sanitaria ai sensi dell'art 70 *bis* della L.R. 40/2005 e smi;
- la convenzione socio-sanitaria definisce, tra l'altro i processi di programmazione e progettazione nell'ambito zonale per quanto concerne, in prima battuta, le materie della non autosufficienza, al fine di garantire risposte efficaci ed uniformi alla cittadinanza, a partire dal coordinamento interprofessionale dei percorsi assistenziali e la gestione unitaria dei servizi integrati;

- il Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale (PSSIR) 2018-2020 approvato con delibera di C.R. n.73 del 9.10.2019 prevede ed assicura una governance interistituzionale e multi livello per le politiche della salute e il benessere delle Comunità locali e individua gli Uffici di piano come infrastrutture tecniche capaci di supportare la programmazione zonale, snodo fondamentale tra il livello delle Politiche per la salute e il livello tecnico della progettazione sociale e socio-sanitaria integrata, attraverso la redazione del Piano Integrato di Salute (PIS) e il piano di Inclusione Zonale (PIZ);

-con Decreto del direttore di zona n. 517 - Zona Distretto Piana di Lucca, si è proceduto alla ridefinizione dell'Ufficio di Piano come approvato dalla Conferenza Zonale dei Sindaci con atto n. 2 del 03.02.2023, avviando i lavori di gruppo integrati per la definizione delle Risorse finanziarie ed economiche necessarie all'integrazione dei servizi previsti dalla convenzione;

- l'art. 70 *bis* della L.R. n. 40/2005 smi., intitolato "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria*" al comma 11 dispone che: "*L'esercizio associato opera con personale proveniente dall'azienda unità sanitaria locale e dagli enti locali*";

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 dispone che: "*1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie*"...4. *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*";

- l'art. 23 del vigente CCNL del comparto funzioni locali personale dipendente non dirigente ai sensi del quale "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*";

- la Corte di Cassazione, con sentenza Civile Ord. Sez. L Num. 1098 Anno 2023, ha chiarito che *“l'avvalimento - che si verifica quando l'amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata la funzione stessa - non determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell'ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest'ultimo a tutti gli effetti e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio”*;

- l'art. 15 della legge 241/90 dispone che *“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

- in data 21 Luglio 2023 la Conferenza Zonale Integrata ha approvato e reso operativo l'Atto d'indirizzo per l'attuazione della fase 1 della convenzione socio-sanitaria per l'esercizio delle funzioni d'integrazione che prevede, tra l'altro, l'individuazione delle professionalità del Comune di Lucca da destinare alle attività di programmazione e di coordinamento delle materie d'integrazione socio-sanitaria, all'interno dell'Ufficio di Piano e ha costituito il primo nucleo dell'Ufficio *“residenzialità”* per la gestione delle risorse integrate;

- in data 22 settembre 2023 la Conferenza Zonale Integrata, di concerto con le Organizzazioni Sindacali Confederali, ha approvato lo schema di accordo elaborato congiuntamente dai competenti Uffici del personale dei 7 Comuni coinvolti e la Direzione di Zona Distretto, che definisce modalità e regola i rapporti tra il personale proveniente dai Comuni e assegnato funzionalmente presso la Zona Distretto Piana di Lucca.

Preso atto che:

- l'allegato 2 della citata convenzione socio sanitaria, concernente la *“ricognizione delle risorse umane”* definisce i fabbisogni di personale da rendere disponibile per l'operatività dei temi oggetto della convenzione stessa;

- alla luce del combinato disposto delle norme e orientamenti giurisprudenziali sopra citati, si ritiene che l'assegnazione temporanea di personale dell'Amministrazione Comunale, volta all'esercizio delle funzioni presso la Zona Distretto Piana di Lucca, consenta di dare attuazione alle disposizioni regionali previste dalla L.R. 40/2005 e smi e dal Piano Sanitario e Sociale Integrato (PSSIR) 2018-2020 approvato con delibera di C.R. n.73 del 9.10.2019, al fine di consentire così la piena integrazione delle attività sanitarie territoriali e socio-sanitarie con le attività socio-assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;

Ritenuto che si renda necessario procedere all'approvazione dello schema di di accordo, di cui al verbale della Conferenza Zonale n. 15 del 22 settembre 2023, che definisce modalità e regola i rapporti tra il personale proveniente dai Comuni e assegnato funzionalmente presso la Zona Distretto Piana di Lucca, affinché possano essere avviate le procedure relative alle assegnazioni funzionali in oggetto;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

1. di approvare al fine di rendere operativo, l'allegato schema di accordo - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che definisce le modalità e regola i rapporti tra il personale proveniente dai Comuni ed assegnato funzionalmente presso la Zona Distretto Piana di Lucca, come adottato dalla Conferenza Zonale Integrata nella seduta del 22 settembre 2023;
2. di precisare che gli accordi territoriali di cui all'art. 3 dello schema di accordo dovranno essere sottoscritti da tutte le parti interessate (Comuni, Azienda Usl e OO.SS.);
3. di trasmettere copia del presente atto alla Conferenza Zonale Integrata della Piana di Lucca.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima alla assegnazione funzionale dei dipendenti coinvolti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCO CIANCAGLINI

IL VICE SINDACO
MATTEO FRANCESCONI